

GOGGLER CLUB MILANO

“Gianni Roghi”

Sommozzatori e subacquei milanesi

STATUTO

Art. 1 - E' costituita con sede in Milano, una libera associazione dilettantistica denominata **GOGGLER CLUB MILANO** - “Gianni Roghi”, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile. Il **G.C.M. “G.R.”** è affiliato alla F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ed al C.O.N.I.

Art. 2 - Scopo di questa Associazione è di riunire per reciproco aiuto, appoggio ed informazione, coloro che esercitano attività subacquea venatoria, sportiva, esplorativa, scientifica e ricreativa, nonché ogni altra attività attinente le acque sia interne che marine. Essa può promuovere riunioni e raduni, organizzare manifestazioni sociali, sportive e scientifiche, esercitare attività agonistica nell’ambito federale, organizzare corsi di insegnamento ed in genere svolgere ogni attività attinente, direttamente o indirettamente, allo scopo sociale. Dai fini dell’Associazione, è escluso ogni scopo di lucro.

Art. 3 - L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - L’anno sociale, a tutti gli effetti, decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre.

Art. 5 - Ha la qualità di Socio solo chi è in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Possono partecipare alle attività sociali solo i Soci, in regola, tranne i casi in cui verranno emessi particolari inviti da parte del C.D. L’importo delle quote sociali è fissato dal C.D. e deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso contrario ricorreranno gli effetti di cui al successivo art. 15.

Art. 6 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Associazione. L’Assemblea ordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando ne venga fatta richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

Art. 7 - Le deliberazioni delle Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie che Straordinarie, in prima convocazione, sono valide se votate a maggioranza dei due terzi dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente indetta, in seconda convocazione, ed in tal caso le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Hanno diritto al voto solo i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. I Soci possono delegare, con delega scritta, il proprio voto ad un altro Socio; ogni Socio può portare un massimo di una delega.

Art. 8 - Sono compiti dell’Assemblea:

- a) Eleggere ogni quadriennio il Consiglio Direttivo.
- b) Eleggere ogni quadriennio il Collegio Sindacale composto da due Sindaci Revisori dei Conti.
- c) Approvare i Bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci.
- d) Approvare l’operato del Consiglio Direttivo nel corso dell’anno ed il programma da esso tracciato per l’anno successivo.
- e) Eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo, presidente oppure consigliere onorario vitalizio, quei soci che siano resi meritori per attività o prestazioni particolari.
- f) Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il G.C.M. "Gianni Roghi" è retto da un Consiglio Direttivo composto da:

UN PRESIDENTE - DUE VICE PRESIDENTI - UNDICI CONSIGLIERI (di cui un Segretario, un Tesoriere).

Qualora la carica del Presidente fosse vacante o comunque lo stesso fosse impedito, assume la carica il Vice Presidente anziano (di iscrizione al Club). Se dalle votazioni risultassero eletti più consiglieri a pari merito, al quattordicesimo posto, la carica verrà assegnata al Consigliere più anziano (di iscrizione al Club) tra quelli a pari merito. I Consiglieri dimissionari o comunque mancanti verranno sostituiti da nuovi, designati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del C.D. sono valide se sono presenti almeno otto Consiglieri e, una volta dichiarata aperta e valida la seduta di Consiglio, la stessa sarà valida fino alla chiusura dichiarata dal Presidente (anche se nel frattempo il numero dei Consiglieri fosse variato).

LE DELIBERAZIONI DEL C.D. SONO PRESE PER VOTAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI: DOVRANNO ESSERE PRESE A SCRUTINIO SEGRETO SU RICHIESTA ANCHE DI UN SOLO CONSIGLIERE, ed in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

I Presidenti ed i Consiglieri Onorari vitalizi potranno essere invitati a tutte le riunioni del C.D., senza l'obbligo di presenza e con VOTO CONSULTIVO.

Art. 10 - Sono compiti del C.D.:

- a) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario tra i propri membri e ciò entro trenta giorni dalla nomina.
- b) esaminare le domande di ammissione ed accettare o non, le ammissioni e dimissioni dei Soci; prendere le decisioni di cui all'art. 15;
- c) amministrare e curare gli affari dell'Associazione assumendo ogni iniziativa e decisione eventualmente imposta dalle circostanze o che comunque sia intesa a beneficio o progresso dell'Associazione stessa;
- d) stabilire il programma dell'attività sociale, vagliare i suggerimenti e le proposte dei Soci;
- e) convocare assemblee;
- f) redigere i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, da sottoporre all'Assemblea;
- g) assumere in genere ogni deliberazione che non sia espressamente, dalla legge o dal presente Statuto, devoluta all'Assemblea;
- h) fissare l'importo delle quote sociali.

Art. 11 - Il Collegio Sindacale è incaricato del controllo sulla gestione finanziaria ed è tenuto a presentare la propria Relazione sui Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I Sindaci potranno essere invitati alla riunione del C.D. in cui si procede alla redazione dei bilanci.

Art. 12 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D. Redige i verbali delle riunioni del C.D. e delle assemblee (conservando i relativi libri, che il Presidente e il Segretario dovranno firmare dopo ogni riunione del C.D.) provvede al normale andamento dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili alla conservazione delle fonti di reddito, alle spese, alla esazione delle entrate (delegando all'uopo anche un suo incaricato).

Art. 13 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali elargizioni di Soci o di terzi;
- c) da tutte le altre entrate dovute a manifestazioni ed attività diverse.

Art. 14 - I Soci si impegnano a risolvere qualsiasi eventuale controversia di carattere sociale ricorrendo al giudizio inappellabile di un Giurì d'Onore, nominato di volta in volta dal C.D. e formato da tre persone.

Art. 15 - La cessazioni di appartenenza al G.C.M. "Gianni Roghi" può avvenire:

- 1) per dimissioni del Socio;
- 2) per esclusione su deliberazione del C.D. a maggioranza dei due terzi dei presenti e senza obbligo di motivazione;
- 3) per non aver provveduto al rinnovo della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 16 - Nel caso di scioglimento del Sodalizio si procederà alla liquidazione delle attività e passività e la eventuale eccedenza attiva sarà devoluta ad Istituti di Beneficenza.

Art. 17 - All'atto dell'iscrizione al Club ogni Socio riceverà copia del presente Statuto, del cui contenuto pertanto si presume la legale conoscenza e approvazione da parte del Socio stesso.